

# **Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OE<sub>max</sub>)**

del 7 dicembre 1998

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura<sup>1</sup> (LAgr),

*ordina:*

## **Sezione 1: Campo d'applicazione**

### **Art. 1**

La presente ordinanza è applicabile alle aziende che praticano l'allevamento suino, l'ingrasso di suini, l'allevamento di galline ovaiole, la tenuta di galline ovaiole, l'ingrasso di polli, l'ingrasso di tacchini e l'ingrasso di vitelli.

## **Sezione 2:**

**Aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche o che la forniscono solo mediante la cessione di concime aziendale**

### **Art. 2**            Effettivi massimi

<sup>1</sup> Le aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche secondo l'articolo 70 capoverso 2 LAgr o che la forniscono soltanto mediante la cessione di concime aziendale a terzi devono attenersi ai seguenti effettivi massimi:

- a.        150    scrofe da allevamento che hanno figliato almeno una volta (in asciutta e allattanti, produzione tradizionale);
- b.        270    scrofe in asciutta che hanno figliato almeno una volta (in aziende di monta di cerchie di produttori con ripartizione del lavoro nella produzione di suinetti);
- c.        1 000    giovani scrofe coperte per la prima volta o mezzanotti riproduttori di entrambi i sessi;
- d.        1 000    suinetti o mezzanotti (fino a 30 kg);
- e.        1 000    suini da ingrasso o mezzanotti da ingrasso (a partire da 30 kg);
- f.        12 000    galline ovaiole;
- g.        12 000    galline da allevamento;
- h.        12 000    polli da ingrasso;
- i.        6 000    tacchini da ingrasso (periodo d'allevamento);

**RS 916.344**

<sup>1</sup>    **RS 910.1; RU 1998 3033**

- k. 3 000 tacchini da ingrasso (finissaggio);
- l. 200 vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con sucedanei del latte).

<sup>2</sup> Nell'ingrasso di polli con durata d'ingrasso ridotta sono ammessi i seguenti effettivi massimi:

- a. 14 000 polli da ingrasso per un periodo d'ingrasso di 5-6 settimane;
- b. 16 000 polli da ingrasso per un periodo d'ingrasso di 4-5 settimane.

### **Art. 3** Calcolo dell'effettivo complessivo massimo autorizzato

<sup>1</sup> L'azienda che esaurisce l'effettivo massimo consentito per una categoria non può detenere animali delle altre categorie.

<sup>2</sup> Se un'azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote percentuali degli effettivi massimi consentiti non deve superare il 100 per cento.

<sup>3</sup> Per il calcolo dell'effettivo complessivo massimo autorizzato non sono contati:

- a. in un'azienda con suini da allevamento:
  - 1. i mezzanotti riproduttori o le giovani scrofe coperte per la prima volta, destinati alla rimonta del proprio effettivo, fino ad una quota del 50 per cento dell'effettivo di scrofe d'allevamento ma al massimo 75 animali, nonché
  - 2. i suinetti e i mezzanotti (fino a 30 kg) prodotti nella propria azienda;
- b. in un'azienda che detiene galline ovaiole: le galline da allevamento allevate per la propria tenuta di galline ovaiole, fino ad una quota massima del 50 per cento dell'effettivo di galline ovaiole.

### **Sezione 3:**

#### **Aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza la cessione di concime aziendale**

### **Art. 4**

<sup>1</sup> Per le aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza la cessione di concime aziendale a terzi, il limite superiore dell'effettivo di animali consentito risulta dai requisiti della prova del rispetto delle esigenze ecologiche secondo l'articolo 70 capoverso 2 L'Agr.

<sup>2</sup> Se il limite superiore supera gli effettivi di cui all'articolo 2, le aziende in questione devono presentare all'autorità cantonale competente, mediante l'apposito modulo, una domanda di registrazione dell'effettivo massimo loro applicabile.

<sup>3</sup> I dati figuranti nella domanda devono essere confermati dall'autorità comunale competente.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente verifica i dati ed inoltra la domanda all'Ufficio federale.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale registra l'effettivo massimo applicabile all'azienda e la superficie utile disponibile.

## Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali

### Art. 5 Valorizzazione di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte

Alle aziende d'ingrasso di suini nonché alle aziende combinate d'allevamento e ingrasso di suini che ingrassano nella loro azienda i suinetti prodotti in proprio e valorizzano sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, l'Ufficio federale rilascia su domanda un'autorizzazione eccezionale se:

- a. tali sottoprodotti non possono essere ritirati da aziende contadine della regione per nutrire i propri animali;
- b. mediante tali sottoprodotti è coperto almeno il 30 per cento del fabbisogno energetico dei suini.

### Art. 6 Valorizzazione di sottoprodotti di macellerie, di macelli o di altre derrate alimentari

<sup>1</sup> Alle aziende d'ingrasso di suini nonché alle aziende combinate d'allevamento e ingrasso di suini che ingrassano nella loro azienda i suinetti prodotti in proprio e valorizzano sottoprodotti di macellerie, di macelli o di altre derrate alimentari, l'Ufficio federale rilascia su domanda un'autorizzazione eccezionale se:

- a. lo smaltimento di questi sottoprodotti è un compito d'utilità pubblica d'importanza regionale;
- b. i sottoprodotti lavorati di macellazione, di macelleria e di altre derrate alimentari non possono essere ritirati da aziende contadine della regione per nutrire i propri animali;
- c. gli impianti per il trattamento dei sottoprodotti e la preparazione degli alimenti per animali adempiono le esigenze dell'ordinanza del 3 febbraio 1993<sup>2</sup> concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale e degli articoli 40-47 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>3</sup> sulle epizootie;
- d. l'approvvigionamento con sottoprodotti è garantito contrattualmente per almeno cinque anni.

<sup>2</sup> I sottoprodotti utilizzati devono coprire almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini.

<sup>3</sup> Per verificare se l'utilizzazione dei sottoprodotti è un compito d'utilità pubblica d'importanza regionale, l'Ufficio federale sente i Cantoni interessati.

### Art. 7 Attività sperimentale e di ricerca

Se necessarie per l'esecuzione di esperimenti e prove, sono concesse autorizzazioni eccezionali alle aziende sperimentali ed alle stazioni di ricerca della Confederazione, alla Scuola svizzera d'avicoltura di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach.

<sup>2</sup> RS 916.441.22

<sup>3</sup> RS 916.401

**Art. 8** Effettivo massimo di animali

In ogni caso, le autorizzazioni ai sensi degli articoli 5-7 sono concesse tutt'al più fino al 300 per cento dell'effettivo massimo semplice.

**Art. 9** Presentazione delle domande

<sup>1</sup> Le domande vanno presentate all'Ufficio federale corredate di tutti i documenti necessari.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale rilascia le autorizzazioni eccezionali in funzione della quantità di sottoprodotti valorizzati.

**Art. 10** Durata dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione è limitata a cinque anni. Al più tardi tre mesi prima della scadenza occorre domandarne il rinnovo; in caso d'omissione, il rinnovo può essere negato.

<sup>2</sup> In caso di modifiche importanti delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, l'Ufficio federale può adeguare o ritirare l'autorizzazione prima della scadenza del termine.

**Sezione 5:  
Aumento dell'effettivo di bestiame o ripresa dell'attività aziendale****Art. 11**

<sup>1</sup> Le aziende che negli anni 1980-1984 o 1993-1994 hanno ricevuto contributi in virtù dell'ordinanza del 26 agosto 1981<sup>4</sup> concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova o in virtù dell'ordinanza del 13 gennaio 1993<sup>5</sup> concernente i contributi per la cessazione dell'esercizio aziendale, non possono durante i 20 anni successivi aumentare l'effettivo di bestiame o, rispettivamente, riprendere la produzione, senza l'autorizzazione dell'Ufficio federale.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale rilascia un'autorizzazione per aumentare il proprio effettivo di bestiame o per riprendere la produzione non appena i contributi ricevuti sono rimborsati, con un condono del 5 per cento per ogni anno trascorso dal versamento.

**Sezione 6: Tassa****Art. 12** Riscossione della tassa

L'Ufficio federale riscuote una tassa se sono tenuti più animali di quelli:

- a. corrispondenti all'effettivo complessivo massimo autorizzato;
- b. stabiliti con un'autorizzazione o con una registrazione secondo l'articolo 4;

<sup>4</sup> RU 1981 1424

<sup>5</sup> RU 1993 865 1598

- c. stabiliti dall'Ufficio federale dopo una riduzione dell'effettivo di animali nel quadro di un'azione di cessazione d'attività.

**Art. 13** Ammontare della tassa

<sup>1</sup> Le tasse da pagare annualmente per animale tenuto in soprannumero ammontano a:

	Fr.
a. scrofe da allevamento (che hanno figliato almeno una volta)	500
b. giovani scrofe gravide o mezzanotti riproduttori di entrambi i sessi (a partire da 30 kg)	100
c. suinetti o mezzanotti (fino a 30 kg)	20
d. suini da ingrasso o mezzanotti da ingrasso (a partire da 30 kg)	100
e. galline ovaiole	12
f. galline d'allevamento	5
g. polli da ingrasso	5
h. tacchini da ingrasso (periodo d'allevamento fino alla 6 <sup>a</sup> settimana)	5
i. tacchini da ingrasso (finissaggio a partire da 6 settimane di età)	15
k. vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte)	200

<sup>2</sup> La tassa è stabilita in base alle condizioni riscontrate il giorno del controllo.

**Sezione 7: Disposizioni finali**

**Art. 14** Controllo degli effettivi di bestiame

Per il controllo degli effettivi di bestiame l'Ufficio federale può far capo alla collaborazione delle autorità cantonali.

**Art. 15** Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza in collaborazione con i Cantoni.

**Art. 16** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le menzioni nel registro fondiario della limitazione dell'effettivo di bestiame come restrizione di diritto pubblico della proprietà e limitate a 20 anni secondo il precedente diritto restano in vigore.

<sup>2</sup> L'Ufficio del registro fondiario radia d'ufficio una siffatta menzione se dalla pronuncia della decisione sulla riduzione dell'effettivo di bestiame o sulla cessazione d'attività questo termine è scaduto.

<sup>3</sup> Prima della scadenza di questo termine, la menzione può essere radiata soltanto col consenso dell'Ufficio federale.

**Art. 17**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0840